

Pubblicato il 15/05/2023

N. 00356/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Francesca **Fazio**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministeri della Difesa ed Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;

per l'annullamento:

- del Decreto n. 724, Pos. n. 687402/A, emesso il 4.6.2020 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto 5° Divisione – 3° Sezione, comunicato al ricorrente in data 10.6.2020, con il quale è stata dichiarata l'infermità sofferta “-OMISSIS-” non dipendente da causa di servizio ed è stata respinta la domanda per il riconoscimento della causa di servizio proposta dal ricorrente e per la concessione del beneficio dell'equo indennizzo presentata in data 12.1.2017;
- del parere n. 933202017 reso nell'adunanza n. 1121 del 12.4.2018 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non notificato, con il quale si è ritenuto che

l'infermità sofferta “-OMISSIS-” non dipende da fatti di servizio in quanto non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica;

- del parere n. 267952018 reso nell'adunanza n. 2027 del 1.10.2019 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio all'esito del riesame - richiesto dalla stessa Amministrazione della Difesa - con il quale è stato sostanzialmente confermato il precedente parere negativo;
- del processo verbale n. ACMO17309 della Commissione Ospedaliera di Cagliari del 14/2/2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, “allo stato non conosciuto”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, già 1° Maresciallo Luogotenente dell'Esercito italiano fino al 20.11.2017, premesso di essere stato posto in congedo assoluto in quanto giudicato permanentemente non idoneo al servizio a causa dell'infermità “-OMISSIS-”, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui il Ministero della Difesa (uniformandosi ai pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, parimenti impugnati) ha dichiarato l'infermità in questione non dipendente da causa di servizio ed ha respinto la richiesta di concessione del beneficio dell'equo indennizzo.

1.1. Deduce in fatto il ricorrente:

- di essere stato chiamato alle armi nell'Esercito italiano nel novembre del 1984, ai sensi della circolare ministeriale n. 544 GU 1980, e incorporato con il 2° contingente 9/Sc 84 nella Scuola Specializzati Truppe Corazzate di -OMISSIS-, per essere poi trasferito in qualità di “effettivo” a -OMISSIS- presso la I° Brigata Corazzata “Centauro”, ove permaneva sino al maggio del 1995 progredendo di grado sino a quello di Sergente Maggiore ed espletando la funzione di Capocarro;

- di essere stato trasferito nel giugno del 1996 presso il Poligono Addestrativo di -OMISSIS- presso il 1° Reggimento Fanteria Corazzato, ove acquisiva il grado di Maresciallo con il ruolo di Comandante di Plotone e Addetto di Branca;
- di avere acquisito il 18 novembre del 2002 la “abilitazione speciale” per il trasporto di materiali pericolosi, chimici e nocivi della 1° e 3° classe (materie e oggetti esplosivi – liquidi infiammabili);
- di essere stato trasferito nel dicembre 2002 presso il 18° Reggimento B. a -OMISSIS-, dove è stato promosso Maresciallo Capo;
- di essere stato trasferito nel 2009 alla Forza Effettiva del Comando della -OMISSIS-, nuovamente presso il Poligono di -OMISSIS- RGT 3° Reggimento Bersaglieri;
- di avere perfezionato nel corso degli anni la propria qualifica partecipando a numerosi corsi di aggiornamento e acquisendo l’ulteriore specializzazione di *“consulente per la sicurezza dei trasporti militari di sostanze e materiali pericolosi”*, specializzazione che perfezionava con altro corso anche nel 2015;
- di avere partecipato a numerose missioni sia nel territorio italiano che all’estero ed in particolare:
 - 1) dal 24.10.1993 al 30.1.1994 alla Missione IBIS/UNOSOM in Somalia (con incarico di Consegnatario dei materiali presso l’HM e come Capo scorta del C.te Tattico dell’HM);
 - 2) dal giugno 1995 al dicembre 2002 e dal 2009 al 2014 a esercitazioni congiunte con eserciti NATO in sede esercitativa presso il Poligono Addestrativo Permanente di -OMISSIS- – comprese le esercitazioni a fuoco con armi individuali e di reparto anche nel settore C (penisola interdetta) della durata di più giorni consecutivi;
 - 3) dal 2.7.2003 al 17.10.2003 alla missione “Antica Babilonia” An Nassyria IRAQ presso la base americana di White Horse con incarico perlustrativo di addetto alla cellula S4 e di pattuglia “rallista” sul mezzo VM/90 per il controllo delle postazioni avanzate ed isolate, venendo impiegato anche nel trasferimento di mezzi e materiali (anche ingenti quantità di quelli pericolosi quali: munizionamento, olii, carburante diesel e avio, batterie, per il cui trasporto era l’unico soggetto qualificato) da Tallil a Kuwait city, espletando altresì per circa 40 giorni l’incarico di ufficiale di collegamento presso una caserma situata nel *border* tra IRAQ e KUWAIT;

4) dal 24.10.2007 al 25.4.2008 alla missione “ISAF” in Herat AFGANISTAN con incarico di S4 di TF (trasporti) nonché di pilota di mezzi speciali e del carro “Leopardo” di ricognizione;

5) dal 7.10.2009 al 27.4.2010 alla missione “ISAF” in Herat AFGANISTAN con incarico di Capo Cellula G4 di Italfor e di trasporto di materiali;

6) dal 15.9.2011 al 4.4.2012 alla missione “ISAF” in Herat AFGANISTAN con incarico di Ufficiale TRAMAT del PRT e come conducente del mezzo blindato ACTL 4x4, anche per il trasporto dei materiali;

7) dal 14.2.2014 al 18.8.2014 alla missione “ISAF” in Herat AFGANISTAN con incarico di SU. addetto alla cellula G4 di Italfor per il trasporto, la movimentazione, lo stoccaggio dei 900 *containers* del contingente nazionale;

- di essere dunque stato impiegato in maniera sistematica, a fronte della speciale qualifica conseguita nel 2002, nella movimentazione, anche manuale, e nel trasporto di sostanze e materiali pericolosi sia in Italia che all'estero, essendo uno dei pochi soggetti abilitati e dotato di tale specifica competenza (l'unico presso il Poligono di - OMISSIS-), nonché di essere stato, nel corso della sua lunga carriera e sempre senza alcun dispositivo di protezione individuale, a diretto contatto con materiali tossici, nocivi e radioattivi che ha provveduto a movimentare, caricare sui mezzi e trasportare per lunghi tragitti;

- di essere stato sottoposto a numerose vaccinazioni in occasione delle predette operazioni militari, da parte delle strutture sanitarie dell'Amministrazione della Difesa (Antipolio 16/8/1993 – 13/9/1993 – 24/01/2003 – 13/08/2013; Epatite B 16/8/1993 – 13/9/1993 – 22/10/1993 – 1/6/2005; Epatite A 20/1/2003 – 21/7/2003 – 17/9/2013; Anti Meningococcico 24/1/2003 – 5/8/2009 – 25/3/2016; Anti Tetanico – Difterico 29/1/2003 – 13/8/2013; Antitifoideo 9/2/2003 – 17/8/2009 - 25/3/2016; Antinfluenzale 14/12/2007 – 7/12/2011 – 19/12/2012 – 16/12/2013 – 09/12/2014 – 21/12/2016; Anticolerico 18/6/2003 – 5/5/2006 - 12/5/2006);

- di avere svolto, nel corso delle sette missioni all'estero sopra indicate, della durata media di cinque-sei mesi, anche attività di bonifica e ricostruzione di siti contaminati, trasporti di lungo raggio di sostanze pericolose e pattugliamenti di medio-lungo raggio, in territori e centri urbani rasi al suolo dai bombardamenti, contaminati da esalazioni, a contatto con rifiuti tossici derivanti dalla combustione e ossidazione dei metalli pesanti causati dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni utilizzate per le

operazioni belliche, nonché di aver partecipato ai cd. “brillamenti” (esplosioni programmate) di sostanze e munizionamenti, alloggiando in luoghi malsani, anche per molti giorni consecutivi, all’interno di edifici dismessi costruiti con materiali di amianto e vivendo in pessime condizioni igienico-sanitarie, anche in tende nelle quali erano stoccate grandi quantità di munizionamenti, ivi posizionate in assenza di altri luoghi sicuri di stoccaggio, sempre privo di idoneo abbigliamento protettivo e di attrezzature speciali (tute, guanti, maschere filtranti) per evitare il contatto e l’inalazione di sostanze nocive e agenti radioattivi presenti nel territorio;

- di essere stato sottoposto, negli stessi periodi, a disagi alimentari (razione K) e ambientali, operando, suo malgrado, in territori nei quali venivano utilizzate armi e munizionamenti tossici quali l’uranio impoverito e di avere ingerito in numerose occasioni acqua contaminata;

- di essere stato esposto, anche durante il servizio presso il Poligono di -OMISSIS-, da una parte alle sostanze nocive e tossiche trasportate durante il suo speciale incarico, sempre in difetto di alcuna protezione individuale, e dall’altra alle sostanze contaminanti presenti sul sedime del Poligono medesimo, nonché alle polveri originatesi in seguito a brillamenti ed esplosioni, avendo svolto attivamente numerosissime esercitazioni congiunte con eserciti NATO, della durata media di 24/48 ore consecutive anche nei settori B e C dello stesso Poligono (quest’ultimo, noto come penisola interdetta, teatro, come d’altronde anche le altre parti del poligono, di ripetute esercitazioni con i missili anticarro “MILAN” dotati di sistema di puntamento al Torio, sostanza altamente radioattiva ivi dispersa con l’esplosione);

- di avere altresì partecipato, presso lo stesso sito, ai cd. brillamenti espletati, consistiti nell’accumulo in grossi crateri appositamente creati di tonnellate di munizionamento obsoleto (proiettili, missili, bombe, munizioni e artiglieria), proveniente anche da basi estere, che veniva fatto esplodere producendo grandi quantità di polveri sottili, per poi essere ricoperto di terra con i mezzi meccanici movimentati dagli stessi soldati di istanza nel poligono, senza alcuna protezione individuale.

1.2. Deduce, ancora in fatto, il ricorrente che nel 2016 gli è stata diagnosticata una forma di “-OMISSIS-” che ha richiesto immediatamente il trattamento -OMISSIS- ed il necessario collocamento in aspettativa per infermità dal 15.2.2017 al 19.11.2017 e, successivamente, in assenza di miglioramento del quadro clinico, il collocamento in

congedo assoluto in quanto “permanentemente non più idoneo al servizio militare” neppure nel reimpiego presso le aree funzionali del personale civile, come da verbale della CMO di Cagliari del 20.11.2017.

1.3. L'interessato, con istanze presentate, rispettivamente, in data 12.1.2017 e 20.11.2017, ha richiesto, in relazione all'infermità in questione, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo. Con ulteriore istanza in data 28.2.2017, inoltre, vista la natura della patologia, e ritenendo di essere stato esposto a particolari condizioni ambientali nel corso della sua attività lavorativa, ha domandato anche il riconoscimento dei benefici previsti dal d.P.R. n. 243/2006.

1.4. Sulle istanze *de quibus* il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha reso il 12.4.2018 un primo parere negativo in questi termini: “... *l'infermità: -OMISSIS- NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto, nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica (pur considerando i periodi di servizio estero e il periodo presso -OMISSIS- ai quali fa riferimento il militare, che peraltro dal 2002 è stato impiegato anche in attività logistica). Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti*”.

La Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II Rep. Servizio Speciali Benefici del Ministero della Difesa, dopo aver acquisito ulteriore documentazione dal 151° Reggimento Fanteria Sassari, ha chiesto al Comitato di Verifica un nuovo parere e il Comitato si è espresso ancora in senso sfavorevole all'interessato nei seguenti termini: “*il dipendente ha svolto incarichi quale Comandante di Squadra, Capocarro, Comandante di plotone, Addetto/Assistente di branca, Addetto alle informazioni e Addetto alla sala operativa, ha partecipato all'operazione Vespri Siciliani, a missioni estere in Iraq, Afghanistan e Somalia, nonché alle previste esercitazioni ed addestramenti, anche presso il poligono di -OMISSIS-.... per l'infermità -OMISSIS- si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso. Quanto sopra in*

quanto trattasi di una forma rara e indolente della -OMISSIS- mature e di piccole dimensioni; è caratterizzata da -OMISSIS-. È una patologia dell'età adulto-avanzata, con una mediana di insorgenza intorno ai 50 anni. L'eziologia non è nota e non vi è alcuna evidenza di associazione con l'esposizione ai carcinogeni, alle radiazioni o alle infezioni virali anche se taluni fonti asseriscono una qualche associazione ad esposizioni a radiazioni (anche per un trattamento radioterapico)... nella fattispecie, sebbene risulti una qualifica NBC, non sono state evidenziate esposizioni significative a radiazioni ed il tipo di attività e di ambiente di lavoro non sono tali, per natura ed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti il processo proliferativo”.

La Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa ha quindi recepito il predetto parere negativo con il decreto n. 724 posizione n. 687402/A del 4.6.2020, oggetto dell'odierna impugnazione unitamente ai predetti pareri del Comitato.

1.5. Con un unico articolato motivo il ricorrente deduce l'illegittimità degli atti gravati per eccesso di potere sotto vari profili (incongruità e illogicità della motivazione; carenza di motivazione; difetto di istruttoria; contraddittorietà; illogicità; erronea valutazione dei presupposti di fatto; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento, violazione dell'art. 603 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento militare), dell'art. 1907 dello stesso d.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 1079 del d.P.R. n. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

In estrema sintesi, secondo il ricorrente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con i due pareri sopra riportati, avrebbe negato la riconducibilità al servizio della grave patologia -OMISSIS- in cui l'interessato è incorso, con motivazioni palesemente carenti sotto il profilo motivazionale, avendo l'Amministrazione utilizzato mere formule di stile slegate dal contesto specifico e non avendo rimarcato il percorso logico che ha portato alla valutazione finale, tanto più a fronte di una infermità molto grave quale è la -OMISSIS-.

Sarebbe stato onere del Comitato - non assolto nel caso di specie - quello di ricostruire, sulla base di una compiuta istruttoria, le caratteristiche specifiche del servizio e delle circostanze dedotte dal ricorrente, ponendole in relazione con la

patologia riscontrata al fine di esprimere un giudizio frutto di un'approfondita analisi degli elementi considerati e delle possibili correlazioni tra gli elementi stessi.

Né l'Amministrazione avrebbe precisato quale possa essere, in alternativa, la possibile causa della patologia dell'istante, visto che non sussistono neppure fattori ereditari che possono averla determinata.

Aggiunge il ricorrente che il Comitato (in entrambi i pareri resi) nulla ha detto sugli specifici fattori di rischio cui l'interessato è stato esposto, tantomeno sulle ragioni per le quali ha ritenuto influente l'esperienza professionale in ambiente bellico vissuta dallo stesso. Le affermazioni contenute nei pareri sarebbero pertanto incongruenti e non adeguatamente approfondite rispetto al caso specifico. Né sarebbe stato valutato l'impiego del ricorrente nel Poligono di -OMISSIS- oltre che in altre sei missioni all'estero in aree fortemente degradate.

1.6. Si è costituito con memoria formale il Ministero intimato, il quale si è limitato a depositare alcuni documenti.

1.7. In vista dell'udienza di discussione il ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie difese con memoria.

1.8. Alla pubblica udienza del giorno 23 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.

2.1. Come noto, dinnanzi a una valutazione tecnica complessa quale quella in esame, il giudice può ripercorrere il ragionamento seguito dall'Amministrazione al fine di verificare, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità e la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza potersi tuttavia sostituire ad essa, in ragione dei limiti del sindacato giurisdizionale nell'esercizio del potere di valutazione ad essa riservato.

2.2. Con riferimento, tuttavia, a quanto sopra riportato, ad avviso del Collegio, anche avuto riguardo alla particolare delicatezza della questione, le valutazioni espresse nella fattispecie dal Comitato di verifica sulla base degli elementi esaminati non appaiono convincenti e, nella sostanza, continuano ad essere prive di adeguata motivazione in relazione alle circostanze evidenziate dal ricorrente.

2.3. Il fatto che nella vicenda in esame il Comitato si sia espresso sulla questione due volte non muta la valutazione di questo Collegio poiché per due volte, dopo aver esaminato la richiesta del ricorrente, l'organo tecnico ha ribadito motivazioni

generiche, che non considerano le evidenze scientifiche che si sono affermate in materia.

2.4. Su analoghe vicende si è del resto formata una giurisprudenza consolidata nel senso di ritenere che il Comitato di verifica non possa escludere la sussistenza del nesso causale sulla base di motivazioni insufficienti o apparenti (in questo senso, tra le altre, T.A.R. Trentino Alto Adige - Bolzano, Sez. I, 8 febbraio 2017, n. 55; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 20 settembre 2018, n. 1226; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 12 marzo 2018, n. 63; conf. T.A.R. Sardegna, di recente, nn. 670 e 774 del 2022 –v. anche sotto).

2.5. La materia per cui è causa è stata oggetto di ampi ed estesi approfondimenti a livello politico, scientifico e giudiziario.

In particolare, dalle Relazioni, approvate in data 12 febbraio 2008, 9 gennaio 2013 e 7 febbraio 2018, delle Commissioni parlamentari d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico (istituite con deliberazioni del Senato dell'11 ottobre 2006 e del 16 marzo 2010, e della Camera dei deputati del 30 giugno 2015, modificata con successiva delibera del 15 novembre 2017), è emerso che:

- *«le attuali conoscenze scientifiche non consentono di affermare con certezza il ruolo causale dei fattori di malattia esaminati rispetto agli effetti denunciati ma, allo stesso tempo, non consentono di escludere che una concomitante e interagente azione dei fattori potenzialmente nocivi possa essere alla base delle patologie e dei decessi osservati [...]»;*

- *«il verificarsi di situazioni caratterizzate dall'esposizione a uno o più dei diversi fattori potenzialmente nocivi sopra elencati, nel caso in cui risultino associati all'insorgenza di malattie, in specie tumorali, non altrimenti motivabili, [deve] orientare le valutazioni mediche e medico-legali nel senso che queste ultime considerino “altamente probabile” una correlazione effettiva tra il contesto specifico caratterizzato da una multifattorialità di fattori eziologici e quadri clinici*

diagnosticati [...] anche tenendo nella dovuta considerazione la necessità di una valutazione puntuale e rigorosa del tipo di patologie osservate dal punto di vista clinico, con un inquadramento eziologico ed epidemiologico correlato alle specifiche situazioni ambientali, organizzative e operative nelle quali esse si manifestano»;

- «le reiterate sentenze della magistratura ordinaria e amministrativa hanno costantemente affermato l'esistenza, sul piano giuridico, di un nesso di causalità tra l'accertata esposizione all'uranio impoverito e le patologie denunciate dai militari o, per essi, dai loro superstiti. La patogenicità dell'uranio impoverito è stata altresì riconosciuta sul piano scientifico, dal momento che la tabella delle malattie professionali, approvata con decreto ministeriale del 9 aprile 2008, su proposta dell'apposita commissione scientifica, elenca al numero 15 le malattie causate da effetti non radioattivi dell'uranio e suoi composti. Vero è che l'unica patologia nosologicamente definita è la nefropatia tubulare, ma altrettanto vero è che la voce 15 della tabella contiene anche una dizione aperta, così formulata: "altre malattie causate dall'esposizione ...". Ciò dimostra che gli effetti patogenetici dell'uranio impoverito sono multiformi e che a dieci anni di distanza dall'emanazione della predetta tabella, i progressi della scienza medica e i risultati delle indagini epidemiologiche imporrebbero un aggiornamento della tabella stessa, con l'inclusione di altre patologie nosologicamente definite, con particolare riguardo a talune forme tumorali del sistema emolinfopoietico ... È da notare che le patologie a genesi multifattoriale, per la maggior parte delle quali non è possibile esprimersi in termini di certezza scientifica, sono valutate e definite nel pieno rispetto dei principi di diritto dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. La prova del nesso di causalità tra l'agente patogeno e la malattia si ritiene raggiunta quando sussista una probabilità qualificata, fondata sulle risultanze di accreditate indagini epidemiologiche e di studi condivisi dalla comunità scientifica. Se concorrono cause lavorative con fattori eziologici extra lavorativi, in forza del principio di equivalenza causale di cui all'articolo 41 c.p., la malattia si considera professionale. Ai fini della corretta applicazione della regola contenuta nell'articolo 41 c.p. in tema di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, deve, pertanto, escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo nel caso in cui possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che

sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni».

2.6. Nelle predette Relazioni si è tenuto conto della copiosa documentazione prodotta dagli studi e dalle inchieste svolte con riferimento alla morbidità dei militari impegnati in missione in determinate località ed esposti a determinati agenti chimici: Conferenza di Bagnoli del 1995; risoluzione ONU n. 1996/16 per la messa al bando dell'uranio impoverito; direttiva del Ministero della Difesa 26 novembre 1999; risoluzione ONU n. 62/30 approvata il 5 dicembre 2007 sugli *"Effects of the use of armaments and ammunitions containing depleted uranium"*; risoluzione del Parlamento europeo, in data 22 maggio 2008, verso un divieto globale dell'uso delle armi all'uranio impoverito; dati dell'Osservatorio Epidemiologico della Difesa e dell'Istituto Superiore della Sanità; dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla potenziale tossicità, sia radiologica sia chimica, dell'esposizione all'uranio impoverito (*Depleted uranium Sources, Exposure and Health Effects*, 2001).

2.7. Anche la Corte di Cassazione ha affermato che *«nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, ai fini della prova del nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico»* – peraltro ravvisabile nel caso in esame, stante l'ormai riconosciuta pericolosità dei menzionati fattori – sia sufficiente *«una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio»* (Sez. lavoro, ord. n. 12/2018).

2.8. Alla luce degli elementi scientifici raccolti, la giurisprudenza – in una prospettiva costituzionalmente orientata alla effettiva tutela del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost. – si è dunque andata consolidando, con riferimento ai principali teatri operativi (Balcani, Iraq, Afghanistan e Libano), nel senso di ritenere sufficiente, ai fini del riconoscimento delle misure indennitarie previste dalla legge, la dimostrazione in termini probabilistico-statistici della rilevanza concausale della permanenza in contesti fortemente degradati e inquinati, nello sviluppo di malattie aventi (come le neoplasie) una eziopatogenesi multifattoriale, ogni qualvolta l'Amministrazione non riesca a dimostrare che la malattia dipende da fattori esogeni, dotati di autonomia ed esclusiva portata eziologica.

2.9. Alla luce di tali premesse, nel caso di specie la documentazione versata in giudizio dal ricorrente depone nel senso della sussistenza di un probabile nesso eziologico tra la malattia che lo ha colpito e la sua esposizione alle sostanze chimiche.

2.10. Afferma il Comitato di Verifica che *“L’eziologia non è nota e non vi è alcuna evidenza di associazione con l’esposizione ai carcinogeni, alle radiazioni o alle infezioni virali anche se taluni fonti asseriscono una qualche associazione ad esposizioni a radiazioni (anche per un trattamento radioterapico).*

... nella fattispecie, sebbene risulti una qualifica NBC, non sono state evidenziate esposizioni significative a radiazioni ed il tipo di attività e di ambiente di lavoro non sono tali, per natura ed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti il processo proliferativo”.

2.11. Orbene, premesso che la “-OMISSIS-” è una rara forma di -OMISSIS-, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato l’effettiva esposizione a fattori di rischio correlata all’attività di servizio che egli era quotidianamente chiamato a compiere nell’adempimento del proprio dovere, sia in Italia che all’estero.

2.12. L’interessato ha altresì denunciato, restando sostanzialmente incontestato, che nel periodo di prestazione del servizio, malgrado operasse in territori caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio connesso al diretto contatto con materiali tossici, nocivi e radioattivi che il ricorrente ha provveduto a movimentare, caricare sui mezzi e trasportare per lunghi tragitti, nonché al contatto con ambiente contaminato dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito e in genere da forte inquinamento bellico, non avesse in dotazione alcun dispositivo di protezione per rischio radiologico.

2.13. In relazione a quanto sopra è dunque compito del giudice valutare se, nell’adozione del parere, il Comitato di verifica abbia adeguatamente tenuto conto dei possibili co-fattori della patogenesi desumibili dalle circostanze di svolgimento del servizio e rappresentati dall’interessato, dando evidenza in motivazione del percorso argomentativo inerente alla valutazione della concreta incidenza di essi nello specifico caso in esame.

2.14. Ciò posto, ad avviso del Collegio le affermazioni/conclusioni del Comitato di Verifica e dell’intimato Ministero nel senso di escludere ogni profilo di nesso eziologico tra la patologia di che trattasi e l’attività cui è stato esposto il militare si

appalesano, tenuto conto del contesto di dettaglio, incongruenti e non adeguatamente approfondite.

2.15. La giurisprudenza più recente formatasi in materia ritiene invero – come già ricordato - che deve escludersi la necessità della dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta - tesi presupposta dal Comitato di Verifica nei pareri sopra richiamati e da ultimo fatta propria dall'Amministrazione - , essendo sufficiente tale dimostrazione, in termini probabilistico-statistici, con riferimento a teatri operativi particolari tra cui quello in cui è stato impiegato il ricorrente.

2.16. Nei casi più delicati, quale è quello in esame, infatti, all'interessato compete dimostrare l'insorgenza della malattia - in termini probabilistico/statistici - a causa del servizio, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l'insorgenza della malattia stessa ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è stato chiamato ad operare (T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 670/2022, cit.).

2.17. Viceversa, l'Amministrazione, che ha a disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità più adeguate per effettuare la verifica della concreta posizione del militare pure in ordine alla ricostruzione dell'attività da lui svolta con riguardo alla qualifica e al profilo d'impiego operativo, ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati, una seria probabilità d'insorgenza o meno della malattia denunciata (T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 670/2022, cit.).

2.18. Nella specie il ricorrente ha fornito i dati rilevanti sulla vicenda *de qua* (assenza di specifiche protezioni individuali, in territori caratterizzati da un elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con materiali tossici, nocivi e radioattivi e con ambiente contaminato dall'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito presso il poligono di tiro e, in genere, da forte inquinamento bellico anche nel corso delle missioni all'estero), ma tali elementi non sono stati adeguatamente indagati dall'Amministrazione.

2.19. Le recenti acquisizioni mediche, recepite anche in numerose pronunce giurisprudenziali, hanno posto forti dubbi, fondati su accurate ricerche sul punto, sull'incidenza causale delle nanoparticelle inorganiche in diversi tumori che hanno, purtroppo, colpito un numero significativo di militari impiegati nei Balcani, in altri teatri di guerra e nei poligoni di tiro.

2.20. È pertanto senz'altro non condivisibile e insufficiente la generica affermazione di cui al parere del Comitato di Verifica per il quale *“nella fattispecie, sebbene risulti una qualifica NBC, non sono state evidenziate esposizioni significative a radiazioni ed il tipo di attività e di ambiente di lavoro non sono tali, per natura ed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti il processo proliferativo”*.

2.21. L'interessato ha dato ampiamente conto dei contesti nei quali si sono svolte le attività militari nelle diverse missioni all'estero e presso il Poligono di -OMISSIS- e tali circostanze in fatto risultano incontestate da parte del Ministero.

2.22. È dunque sostanzialmente pacifico che il ricorrente abbia operato per vari anni, senza protezione, in zone fortemente contaminate e a forte rischio sanitario, come testimoniato dal verificarsi di numerosi casi – ben oltre la media statistica in relazione all'età – di patologie tumorali.

2.23. In tale contesto, dunque, l'accertamento svolto dal Comitato di Verifica, pur in occasione del secondo parere negativo recepito dal Ministero, non può dirsi esaustivo.

2.24. In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e per l'effetto vanno annullati gli atti impugnati.

2.24.1. L'organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione, quindi, dovrà svolgere un nuovo accertamento al fine di verificare se la patologia sofferta dal ricorrente possa, anche solo in termini ragionevolmente probabilistici e non necessariamente di assoluta certezza, essere ricollegata al servizio da esso prestato nelle diverse missioni all'estero e presso il Poligono di -OMISSIS-, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del contesto lavorativo come sopra descritto.

2.24.2. L'Amministrazione dovrà quindi riesaminare l'affare nella sua interezza alla luce dei rilievi sopra svolti, entro 120 giorni dalla comunicazione della presente decisione.

2.25. La peculiarità giuridica e fattuale della fattispecie giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti, salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei

sensi, nei termini e per gli effetti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Oscar Marongiu

IL PRESIDENTE
Marco Buricelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.